

AVVISO ALLA CLIENTELA RAPPORTI DORMIENTI (Legge 23/12/2005 n. 266 – D.P.R. 22/06/2007 n. 116)

Si avvisa la Spettabile Clientela che, ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007 n.116, Regolamento di attuazione della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (art. 1 comma 345) in materia di "Rapporti Dormienti":

- i depositi di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (es. conti correnti e depositi a risparmio),
 - i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (es. deposito titoli),
- in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari,
 - il valore dei beni sia superiore a 100,00 Euro,
- sono considerati "Rapporti Dormienti".

La norma prevede che detti "Rapporti Dormienti", in mancanza di disposizioni o manifestazioni da parte del titolare, vengano estinti dalla Banca e i relativi importi devoluti allo Stato e utilizzati per alimentare un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per i rapporti nominativi, al verificarsi della condizione di "dormienza", la Banca ha l'obbligo di inviare al Titolare del rapporto, (o a terzi da questi eventualmente delegati) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, l'invito ad impartire disposizioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla legge n. 266/2005, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per i rapporti al portatore, i titolari di rapporto possono, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco:

- recarsi presso la filiale dove si intrattiene il rapporto e impartire disposizioni a valere sul rapporto medesimo e tali da determinare una movimentazione di qualsiasi natura;
- recarsi presso la filiale dove si intrattiene il rapporto e manifestare la volontà di mantenere in vita il rapporto contrattuale tutt'ora in essere con la Banca.

Decorso il termine di 180 giorni sopra indicato senza che la Banca abbia ricevuto alcuna disposizione/manifestazione in merito, il rapporto sarà estinto e le somme saranno devolute al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e potranno, se del caso, essere oggetto di richiesta di restituzione al Fondo medesimo, dagli aventi diritto, nei termini e con le modalità di cui al sopra citato D.P.R. n.116 del 22 giugno 2007.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, invitiamo a recarsi presso la Filiale dove è intrattenuto il rapporto con la Banca.